

Sentenza n. 7537/2017 pubbl. il 05/07/2017
RG n. 42156/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Elena Riva Crugnola	Presidente
Marianna Galioto	Giudice estensore
Angelo Mambriani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **42156/2014** promossa da:

WILLIAM BINELLA, elettivamente domiciliato in VIA MOROZZO DELLA ROCCA, 8 20123 MILANO, rappresentato e difeso dall'avv. ARPANO GENNARO e dall'avv. ARPANO PATRIZIA MICHELA (RPNPRZ58L51H355X) VIALE PICENO, 44 20129 MILANO,

PARTE ATTRICE

CONTRO

EASYBOX SELF STORAGE S.R.L., elettivamente domiciliato in VIA MARIA TERESA, 4 20123 MILANO, rappresentato e difeso dall'avv. CERRETTI MATTEO e MAIOLETTI MASSIMO (MLTMSM70M10H501G) VIA POMPEO MAGNO, 1 00192 ROMA,

pagina 1 di 10

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 71626
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 4387171487391d9993a3c3cd3466761b
Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 491416e32eedf83attd669c071628



PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni che si riportano di seguito:

CONCLUSIONI PER L'ATTORE

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia d'impresa, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e con le declaratorie

necessarie e consequenziali:

1) accertare la palese violazione, da parte del Presidente del CdA, delle norme di legge

e dello Statuto sociale previste per l'assunzione delle deliberazioni consiliari mediante

la procedura del “consenso espresso per iscritto” per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, annullare in toto e/o comunque dichiarare integralmente invalida e comunque inefficace la delibera del Consiglio di amministrazione di Easybox Self Storage S.r.l. adottata in data 28 marzo 2014, ordinando nel contempo alla Società di provvedere, a propria cura e spese, all'immediata cancellazione della medesima dal registro delle imprese.

2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre a IVA e CPA come per legge.

Con le più ampie riserve di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede prova testimoniale sui seguenti capitoli:

1. “Vero che Easy Trasloco s.r.l. venne costituita nel 2006 dal sig. Binella su espressa direttiva del Socio unico allo scopo di operare in Italia anche nel settore dei traslochi e del facchinaggio e per contrastare il principale competitor italiano denominato “Casaforte spa” che aveva da tempo creato un apposito ramo aziendale dedicato al servizio di trasloco”;

pagina 2 di 10

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 71626
Firmato Da: PRINIVIERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 438717487391d993ca33c03466761b
Firmato Da: GALIOTO MARIANINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 49141ca32e2eed5f831d1d5695071638



Sentenza n. 7537/2017 pubbl. il 05/07/2017
RG n. 42156/2014

2. “Vero che i sigg.ri Fahey e Lewis erano a conoscenza dell’attività della Easy Trasloco srl e che la stessa aveva gli uffici nello stabile di proprietà di Easybox in Roma Circonvallazione Tiburtina 130”.

Si indicano come testi i signori:

- Pamela Falconieri, residente in Roma, Via Rocca Cencia n. 135 – 00132;
- Katia Pellini, residente in Roma, Via del Muro Linari n. 9 – 00173;
- Alessandra Urso, residente in Cesano Maderno (MI), via Sicilia n. 37 – 20181.

Si chiede, in ogni caso, di essere ammessi a prova diretta e contraria sui capitoli di prova eventualmente dedotti da controparte e con gli stessi testi.

CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA.

A. Nel merito, per tutte le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o la carenza di interesse ad agire del Sig. William Binella e, comunque, rigettare, con qualunque statuizione, tutte le domande dal medesimo formulate, in quanto tutte infondate sia in fatto che in diritto;

B. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso spese generali (12,5%), I.V.A. e C.A.P.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

L’attore, già amministratore delegato di Easybox Selfstorage srl¹, ha impugnato la delibera del Cda assunta in data 28 marzo 2014 secondo ‘il metodo del consenso espresso in forma scritta’, con la quale gli sono stati revocati i poteri a firma singola, e gli sono stati conferiti i poteri a firma congiunta con il Presidente. La delibera sarebbe un tassello dell’unitario disegno volto ad evitare il pagamento di un considerevole *bonus* maturato, pari a € 550/600 mila, nonché le indennità di fine rapporto e supplementare.

¹ di seguito solo ES.



Va di seguito esaminata l'articolazione del contraddittorio su ognuna delle questioni poste dalle parti.

Applicabilità dell'art. 2388 cc alle srl.

Il Collegio reputa infondata l'**eccezione** sollevata dalla convenuta di **inammissibilità della impugnazione** e ritiene invece più convincente l'opzione interpretativa – già fatta propria da questo Tribunale – per cui l'art. 2388 c.c. deve considerarsi applicabile anche alle delibere assunte dal CdA delle s.r.l.² Tale applicabilità si desume essenzialmente dalla ravvisabilità nella norma citata di un principio generale dell'ordinamento circa la sindacabilità delle decisioni dell'organo collegiale amministrativo.

Carenza di interesse ad agire perché il sig. Binella è cessato dall'incarico. Carenza di interesse ad agire perché l'attore vorrebbe solo proteggere la propria personale posizione di amministratore con deleghe.

Occorre premettere che prima dell'instaurazione della causa il sig. Binella è stato revocato anche dall'incarico di consigliere.

L'attore ha invocato l'opinione dottrinale secondo cui si ha permanenza dell'interesse ad agire, ad esempio al fine di non incorrere in responsabilità nei confronti della società, e comunque quando la delibera impugnata abbia leso interessi personali dell'amministratore.

Nello specifico, Binella ha dedotto che se venisse annullata la delibera, egli avrebbe la possibilità di dimostrare nella controversia di lavoro vertente con la società, l'assoluta carenza di poteri del Presidente del Cda ad irrogare al Binella la sanzione disciplinare della sospensione e il successivo licenziamento³.

² Trib. Milano 1° marzo 2012 in www.giurisprudenzadelleimprese.it; conf. Trib. Milano 27 febbraio 2017, ibidem.

³ licenziamento per giusta causa; addebiti: avere distratto risorse sociali (denaro e operato di dipendenti) in favore di Easy Trasloco, società che fa capo al Binella. Il licenziamento è stato impugnato davanti al giudice del lavoro e l'impugnazione è stata rigettata. Pende appello.



L'attore ha poi richiamato l'indirizzo giurisprudenziale che ha riconosciuto in via eccezionale all'amministratore dissenziente di un organo collegiale l'impugnazione nel proprio personale interesse (Cass. 3422 del 1977; v. nello stesso senso Cass. n. 259 del 2010); tale principio sarebbe applicabile alle delibere consiliari, stante il rinvio fatto all'art. 2388 cc all'art. 2378 cc.

Sarebbe poi contraddittorio – da parte della società – affermare che il Binella si è reso responsabile di gravissimi fatti, per poi lasciargli gli stessi poteri che gli erano stati attribuiti in precedenza, sia pure a firma congiunta.

La convenuta ha sottolineato che dopo la delibera impugnata,

- in data 7 maggio 2014 il socio unico di ES assumeva in forma scritta la delibera di riduzione da tre a due dei componenti del Cda, confermando Fahey (presidente) e Gwynne Lewis, così revocando Binella;

- in data 8 maggio 2014 il nuovo Cda ratifica l'operato del presidente quanto ad attività e a provvedimenti disciplinari e licenziamento assunti nei confronti del Binella (docc. 11-12-13).

Ancora, ha sostenuto che l'amministratore è legittimato solo a impugnare atti che ledono l'interesse sociale e che la delibera impugnata non può ledere l'interesse sociale.

L'attore ha impugnato con separata citazione anche la delibera del Cda in data 8 maggio 2014 per mancata consultazione del terzo componente del Cda (ossia lui stesso) sul presupposto dell'invalidità della delibera del socio unico del 7 maggio (causa 48849/14 RG).

La convenuta osserva che il socio unico di ES in data 7 maggio 2014, oltre ad assumere la decisione di revoca del sig. Binella quale amministratore della società (doc. 11), ha anche assunto un'ulteriore separata decisione, sempre in forma scritta, avente ad oggetto la riduzione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione della società da tre a due (doc. 13); quest'ultima delibera non è mai stata impugnata.



Rileva il Tribunale che nella separata controversia ora menzionata è stata espressamente impugnata – come emerge dalle rassegnate conclusioni – la delibera di revoca di Binella dall'incarico, ma non anche quella di riduzione del numero dei componenti del Cda da tre a due.

Quanto al profilo di interesse ad agire dedotto in causa, va osservato, a parere del Collegio, che l'amministratore ha prospettato l'intenzione di dedurre la carenza di potere dell'organo gestorio che gli ha irrogato il licenziamento (ed evidentemente l'assenza di ratifica), nell'ambito della causa di lavoro già instaurata e conclusa in primo grado, con sentenza che ha poi formato oggetto di impugnazione in appello. La volontà di svolgere detta difesa in altra sede appare, secondo il Tribunale, legittima a prescindere dalla sua fondatezza, e pare dunque idonea a integrare la condizione dell'apprezzabile interesse ad agire ex art. 100 cpc.

Sui profili di invalidità della delibera impugnata.

Violazione delle regole sul consenso espresso per iscritto.

Roileva il Tribunale che:

l'art. 16bis dello statuto sociale, in applicazione della norma di cui all'art. 2475, quarto comma, c.c., dispone che *“Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dal successivo articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto con le stesse modalità previste per le decisioni dei soci”* (doc. n.3);

l'art. 10 dello stesso statuto, sulle decisioni dei soci, dispone che: *“La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.*

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.



Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione proposta”;

l’art. 2475, quarto comma,c.c. prevede poi, tra l’altro, che “dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa”.

Va ancora constatato che:

→ l’attore ha lamentato che il ricorso alla consultazione scritta è stato attuato al solo scopo di evitare di riunire collegialmente il Cda come da lui richiesto, e comunque imposto dall’art. 17 dello statuto; la convenuta ha affermato che l’art. 17 prevede che al momento della ricezione della proposta di delibera da adottare, su richiesta di un amministratore si deve necessariamente procedere alla consultazione collegiale; Binella sul punto sarebbe rimasto silente e tale profilo supererebbe le censure di carenza di informazione;

→ il Binella si duole ancora del fatto che

-- il presidente del Cda non lo ha preventivamente informato della volontà di procedere con il metodo del consenso scritto e delle ragioni che l’avrebbero giustificato

-- il presidente del Cda non ha trasmesso il testo della relativa delibera con l’avvertimento del termine massimo entro il quale esprimere il consenso o dissenso, e ciò al fine di garantire a tutti il diritto di espressione

-- il procedimento di raccolta si perfeziona solo quando risultano consultati tutti i soggetti legittimati

-- in mancanza di diversa indicazione del termine entro il quale prestare il consenso, il presidente avrebbe dovuto aspettare la maturazione del termine di trenta giorni per poter considerare definito il procedimento deliberativo, dato che fino a quel momento ciascun consigliere deve ritenersi legittimato a modificare l’espressione della sua volontà; solo alla scadenza del termine il presidente può accertare se si è raggiunta la maggioranza per l’assunzione della delibera, sicché egli non avrebbe potuto dare esecuzione alla delibera prima della scadenza del termine di trenta



giorni; nel caso in esame il presidente avrebbe verificato solo il raggiungimento della maggioranza e avrebbe subito dopo dato esecuzione alla decisione, e dunque prima di averlo consultato; da ciò deriverebbe che l'iscrizione della delibera nel Registro delle imprese sarebbe illegittima.

La convenuta in relazione a tali profili di doglianza ha sostenuto che il termine massimo previsto dallo statuto deve intendersi quale termine ultimo per il valido raggiungimento della maggioranza richiesta: se la maggioranza interviene prima, gli amministratori, per così dire, 'consumano' il diritto di voto e la delibera si intende assunta; se decorrono i trenta giorni senza che si raggiunga la maggioranza, occorrerà attivare *ex novo* il procedimento di deliberazione scritta; lo scopo di tale procedimento consentito dal legislatore sarebbe quello di rendere più spedita la gestione sociale per le materie in cui detto metodo è consentito.

La convenuta ha infine sostenuto che l'impugnazione non regge alla prova di resistenza perché anche se l'attore avesse votato contro il risultato delle maggioranze sarebbe stato identico.

Violazione del dovere di agire in modo informato.

L'attore ha inoltre lamentato che la delibera il parola è stata adottata senza fornire con ragionevole anticipo, adeguata informazione circa le ragioni che avrebbero determinato la decisione.

E ciò soprattutto perché:

- dopo avere subito il 'sequestro' del pc il 28 febbraio 2014, egli aveva chiesto una riunione del Cda ex art. 17 statuto
- la decisione si porrebbe in contrasto con i provvedimenti disciplinari adottati dalla convenuta nei confronti dell'attore, perché se gli addebiti fossero stati realmente gravi gli sarebbero stati revocati tutti i poteri. Il divieto di entrare in azienda avrebbe reso impossibile l'esercizio delle funzioni di a.d. e lLa delibera non poteva dunque essere eseguita dall'attore.



La convenuta ha affermato in proposito che il Binella era certamente informato delle ragioni che hanno determinato la delibera. Le contestazioni disciplinari sono state comunicate il 26 marzo, e la delibera è stata assunta il 28 marzo, tanto che ricevuta la proposta scritta di delibera, Binella non ha eccepito la carenza di informazioni.

Reputa il Tribunale che l'omessa trasmissione all'attore della proposta di delibera da assumere in forma scritta, come previsto dallo statuto sociale, implichi l'invalidità della delibera medesima, a nulla rilevando che prima dello spirare del termine massimo per l'assunzione della decisione, si fosse già espressa, in senso favorevole all'adozione di questa, la maggioranza dei componenti del Cda.

Coglie nel segno, infatti, l'eccezione dell'attore secondo cui per la corretta formazione della volontà dell'organo collegiale, occorre consentire a tutti i soggetti legittimati l'espressione della propria posizione sul tema in discussione, non potendosi a priori dare per scontato che all'esito del procedimento, ancorché adottato in via cartolare, un'opinione di minoranza possa portare gli altri componenti dell'organo collegiale che si fossero già espressi, a rivedere le proprie decisioni.

In altre parole, per la formazione della volontà dell'organo collegiale in modo corretto, occorre procedere alla consultazione di tutti i soggetti che lo compongono, e che hanno il diritto-dovere di partecipare alla statuizione collegiale: l'individuazione delle maggioranze raggiunte può legittimamente compiersi solo dopo avere dato la parola, o consentito la dichiarazione scritta, a tutti i membri deputati a formare il *decisum* collegiale.

La delibera del Cda in parola deve dunque essere annullata.

Non occorre adottare alcuna altra statuizione posto che gli amministratori, sotto la propria responsabilità, provvederanno agli adempimenti conseguenti, ai sensi dell'art. 2377, settimo comma, richiamato, dall'art. 2388 cc, e stante l'assenza di ogni incompatibilità di applicazione di detta disposizione alla fattispecie in esame.

Alla luce dei rilievi che precedono, la domanda attorea, come detto, va accolta, sicché resta assorbita e superata ogni altra questione posta dalle parti.



Sentenza n. 7537/2017 pubbl. il 05/07/2017
RG n. 42156/2014

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo all'attività svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

1. annulla la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione di Easybox Self Storage srl in data 28 marzo 2014;
2. condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 7.000,00 per compenso d'avvocato, e € 1.000,00 per spese, oltre al rimborso forfettario per spese generali del 15%, IVA e CPA.

Milano, 27 gennaio 2017.

Il Presidente
- *Elena Riva Crugnola* -

Il Giudice estensore
- *Marianna Galioto* -

pagina 10 di 10

Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 71626
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 488717487391d999ca3c303466761b
Firmato Da: GALIOTO MARIANINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 4914fcae32eeed5f8a1dd696071638

